

TRIBUNALE DI PATTI
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sig. CRUCITTI Carlo, nato a MESSINA il 19/02/1973 - CF: CRCCL73B19F158P, residente in Via Comunale San Filippo Inferiore n. 10 – Frazione SAN FILIPPO INFERIORE, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell' Avv. Francesco Cacciola, C.F. CCCFNC87L23F839W, del foro di Salerno, sito in Salerno al Corso Garibaldi n. 124/2, che ha reso agli stessi assistenza legale ai fini della redazione del presente atto.

L'Avv. Francesco Cacciola, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente giudizio a mezzo PEC: studiolegalecacciola@pec.it;

PREMESSO CHE

- Il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. C del Dlgs. n. 14/2019 (di seguito anche detto “Codice della Crisi e dell’Insolvenza” o “CCI”) in quanto vige in danno dello stesso una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle che regolano le procedure da sovraindebitamento di cui al Titolo IV, Capo II, e Titolo V, capo IX del CCI;
- non si è servito nei 5 anni precedenti di uno strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento secondo il vigente Codice della Crisi e/o l'abrogata L. 3/12 (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore o liquidazione integrale del patrimonio);
- non ha subito per cause ad essi imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo ovvero di revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- l'assistito di chi scrive con apposita istanza chiedevano all'OCC - I diritti del debitore di Antillo, la nomina di un Gestore della crisi che veniva individuato nella persona dell'Avv. Elena Longo;

Tutto quanto sopra premesso, l'istante

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale adito affinché dichiari aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 67 e seguenti del Dlgs. n. 14/2019, contestualmente disponendo, nelle more dell'omologazione del piano, il divieto per i creditori di intraprendere e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti che ne potrebbero pregiudicare la fattibilità.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Prima di esaminare la proposta è necessario verificare la sussistenza in capo al Ricorrente dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e ricostruire la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

1. Competenza del Tribunale di PATTI

Il Tribunale di Patti è competente a decidere ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 lett. b), CCII. Il sig. Carlo Crucitti, infatti, è persona fisica che non esercita e non ha mai esercitato attività di impresa e conseguentemente il centro dei suoi interessi principali, rilevante ai fini della competenza territoriale, coincide con la sua residenza in Via Comunale San Filippo Inferiore n. 10 – Frazione SAN FILIPPO INFERIORE, nel circondario del Tribunale di PATTI.

2. Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore

In capo al Ricorrente sussistono i requisiti, tanto soggettivi quanto oggettivi, cui è subordinato l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, in particolare, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67 e seguenti CCII. Nello specifico:

▪ Requisiti soggettivi:

– Il sig. Carlo Crucitti, come comprovato dalle verifiche compiute, non ha mai svolto attività d'impresa. Costui, pertanto, non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Attualmente il sig. Carlo Crucitti è dipendente presso Tipografia Lombardo G. dei F.lli Antonio e Teresa Lombardo S.N.C., con sede legale a Milazzo, Via Massimiliano Regis n. 100, con contratto a tempo indeterminato e presta attività lavorativa presso la predetta società, come addetto litografo.

La sua debitoria deriva esclusivamente da debiti personali, di natura consumeristica, sui quali ci si soffermerà dettagliatamente più avanti. Il sig. Carlo Crucitti riveste, quindi, la qualità di

consumatore secondo la definizione datane dall'art. 2, lettera e), CCII.

Si deve, dunque, ritenere soddisfatto il requisito soggettivo di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera e) e 67, comma 1, CCII.

– Insussistenza delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1, CCII

Il ricorrente, come dallo stesso dichiarato, non ha mai beneficiato dell'istituto dell'esdebitazione né, come meglio si illustrerà nel paragrafo 5, ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Non sussistono, pertanto, le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1, CCII.

▪ **Requisito oggettivo:**

Le verifiche compiute confermano che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento quale definita dall'art. 2, lettera c), CCII e, nello specifico, in un grave stato di insolvenza.

Da tempo, infatti, non è più in grado di soddisfare regolarmente le *sue* obbligazioni e tale condizione ha oramai assunto i caratteri della irreversibilità. Lo testimonia la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria su cui ci si soffermerà in seguito.

In questa sede è sufficiente sottolineare che vi è un'evidente sproporzione tra i debiti che costui ha accumulato, pari ad €. 131.806,24 e le sue capacità reddituali.

Crucitti percepisce, infatti, quale lavoratore dipendente, uno stipendio di circa €. 1.740,00 netti al mese e non ha altre fonti di reddito.

Le sue modeste entrate non consentono certamente di ripagare le passività esistenti.

Sussiste pertanto una situazione di illiquidità attuale del ricorrente, ma anche verosimilmente di impossibilità futura della medesima di soddisfare le obbligazioni assunte.

Il sig. Crucitti è un lavoratore dipendente e, nello specifico, litografo, è da escludere che, negli anni, egli possa incrementare in misura significativa la propria capacità reddituale. Alla luce della posizione lavorativa che oggi occupa, dei dati anagrafici e del suo percorso di studi, le sue prospettive di carriera e di incremento degli emolumenti salariali sono sostanzialmente nulle.

L'impotenza finanziaria del ricorrente presenta dunque carattere perdurante e irreversibile, non avendo costui margini di crescita professionale (si legga reddituale) e capacità di risparmio.

Oltre che sul piano finanziario, la denunciata situazione di squilibrio si manifesta anche sul versante patrimoniale.

La consistenza del patrimonio del Ricorrente, è la seguente:

- proprietà per la quota del 50% indiviso dell'immobile sito in Messina I Sezione urbana- Foglio 132 Particella 854 Subalterno 9 Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE Consistenza 5,5 vani Indirizzo C.DA GAZZI - FUCILE N. civico 9, in regime di comunione legale con la moglie Sturniolo Eugenia.

Dalle verifiche effettuate non sono emersi altri beni di valore economicamente apprezzabile di proprietà di Crucitti.

Il valore globale del suo patrimonio è quindi pari a quello della casa.

Considerato che il monte debiti è di €. 130.401,24, si ha conferma della sproporzione esistente tra il patrimonio di cui il Ricorrente dispone e le passività che costui ha accumulato, con chiara eccedenza di queste ultime.

In conclusione, sussistono tutti i presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesti dagli artt. 67 e seguenti CCII.

3. Situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei Ricorrenti

Si descrive di seguito la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Carlo Crucitti alla luce della documentazione allegata al presente ricorso e delle ulteriori verifiche che sono state compiute.

Nucleo familiare. Spese correnti mensili

La famiglia del ricorrente è composta solo da quest'ultimo, infatti, il sig. Crucitti ha dichiarato di essere separato dalla moglie, sig.ra Eugenia Sturniolo e, pertanto, vive in un immobile del padre che ha concesso gratuitamente al ricorrente.

Nella tabella riportata i ricorrenti indicano, offrendone il dettaglio, in €. 1.114,00 le spese correnti mensili del sig. Carlo Crucitti.

mantenimento figli	€. 800 al mese
mezzi di trasporto per andare a lavorare	€. 164 al mese
spese extra per figlie	nella misura del 50%
spesa alimentare	€. 150

Gli importi in questione risultano adeguatamente documentati e non ricomprendono spese voluttuarie, ma solo quelle strettamente indispensabili.

Al fine di accertare la congruità del fabbisogno dichiarato dal Ricorrente, sono stati esaminati i dati ISTAT, presenti nella relazione del 18 ottobre 2023 sulle «*Spese per i consumi delle famiglie – anno 2022*».

Da tale relazione emerge che lo scorso anno:

- o la spesa media mensile di una famiglia residente nel Sud Italia è di € 2.203,00;
- o La stima della spesa media mensile per consumi nel 2023, la spesa media mensile per una famiglia di una sola persona è pari ad €. 1.972,00; La spesa per abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili rappresenta il 37,5% della spesa totale, segue la spesa per prodotti alimentari e bevande analcoliche (22,9%).

Anche volendo assumere il valore più basso tra quelli sopra indicati, le spese indicate dal Ricorrente risultano inferiori a tale importo e dunque adeguatamente circoscritte in funzione solutoria. La valutazione di congruità riceve ulteriore avallo dal calcolo della soglia di povertà assoluta.

Applicando, infatti, i parametri corrispondenti alla situazione in esame, si ottiene che la soglia di povertà assoluta nel 2022 (ultimo anno disponibile sul sito ISTAT) è pari ad €. 1.316,4 .

Le spese correnti mensili che il ricorrente ha indicato come necessarie per il proprio sostentamento e per quello della sua famiglia (composta da 3 figlie e moglie, quest'ultima disoccupata) sono appena superiori a questa soglia e risultano frutto di attenta e rigorosa opera di limatura e di espunzione di spese non strettamente necessarie.

4. ATTIVO

Beni immobili e relativi gravami

Il ricorrente, lo si è anticipato, sono proprietari esclusivi dell'immobile adibito a residenza familiare che di seguito si descrive:

Unità immobiliare ad uso civile abitazione sita Messina I Sezione urbana- Foglio 132 Particella 854 Subalterno 9 Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE Consistenza 5,5 vani Indirizzo C.DA GAZZI - FUCILE N. civico 9.

Beni mobili registrati e relativi gravami

Il Ricorrente ha dichiarato di non essere proprietario di altri beni di valore economicamente apprezzabile.

Redditi da lavoro dipendente

Dalle dichiarazioni dei redditi allegate al presente ricorso risulta che il reddito netto annuale

medio del ricorrente negli ultimi tre anni è stato pari ad €. 21.137,00, con un reddito netto medio mensile di circa € 1.740,00, rapportato alle 13 mensilità che percepisce.

Nell'anno in corso il suo stipendio netto è stato finora di circa € 1.740,00 al mese.

Crediti

Dalle verifiche svolte non è emersa la titolarità di alcun credito certo, liquido ed esigibile.

5. PASSIVO

La composizione dei debiti è indicata nella seguente tabella, tramite la quale viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi.

CREDITORI	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO
Agenzia delle entrate - Riscossione	€ 466,84	/
COMUNE di MESSINA	€ 1.305,00 per TARI	/
Agenzia delle entrate - Riscossione	/	€ 184,37
Unicredit OBG S.r.l (ex Unicredit S.p.A.)	€ 41.416,32	/
Unicredit OBG S.r.l (ex Unicredit S.p.A.)	/	€ 1.324,15
Mb Credit Solution (ex Agos) – oggi Revalea S.p.A.	/	€ 15.721,56
IFIS NPL Investing S.p.A. (ex Findomestic S.p.A.)	/	€ 57.655,50, oltre interessi € 379,50 per spese vive euro 2.135,00 per compensi professionali, oltre 15%, CPA ed IVA, come per legge.
OCC	€. 4.600	/
DB S.r.l.	€ 6.618,00 di cui € 4.963,5	/
DB S.r.l.	/	€ 1.654,5

TOTALE	€ 131.806,24
--------	--------------

Riassumendo, dunque, il debito complessivo del sig. Carlo Crucitti, ad oggi, è pari ad €. 130.401,24 ed è prededucibile per €. 9.563,5, ipotecario per €. 42.721,32, e declassato al chirografo per €. 78.870,21.

In conclusione, confrontando l'ammontare dei debiti del ricorrente con le sue entrate complessive – che si attestano attualmente intorno ad €. 1.740,00 mensili netti e da cui va detratto l'importo di €. 1.114,00 con il quale contribuisce alle spese correnti della famiglia emerge il netto squilibrio esistente tra le obbligazioni assunte dal ricorrente e le risorse reddituali per farvi fronte e, dunque, lo stato di (evidente) sovraindebitamento in cui versa.

6. Cause dell'indebitamento. Diligenza impiegata dal Ricorrente nell'assumere le obbligazioni e valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori

L'origine della crisi economica del ricorrente, risale all'incirca all'anno 2006 quando la moglie del sig. Crucitti, ha perso una gravidanza, l'evento l'ha sconvolta fisicamente e psicologicamente e il ricorrente ha dovuto affrontare ingenti spese mediche per sostenere la moglie. In seguito, con la nascita della terza figlia, una sola entrata, la situazione è divenuta ingestibile. Il ricorrente ha riferito che la moglie non ha mai lavorato in quanto si è dedicata alla cura dei figli, della casa e della famiglia. Lo stipendio non bastava, per cui per fare fronte alle spese familiari, il sig. Crucitti stipulava finanziamenti e, dunque si indebitava per potere pagare i precedenti impegni, fino al punto che non è più riuscito a pagare. Il COVID ha peggiorato la situazione, ha dovuto affrontare la sospensione lavorativa, contestualmente ha chiesto la sospensione del mutuo e dei finanziamenti ma è stato sospeso solo il mutuo per 6 mesi. Il mutuo è stato acceso per l'acquisto dell'abitazione adibita a residenza familiare, i finanziamenti sono stati richiesti per liquidità/consolidamento debiti.

Per concludere, nessun elemento induce a ritenere che il sig. Carlo Crucitti abbia causato con

colpa grave, dolo o mala fede il proprio stato di sovraindebitamento.

Al contrario, la ricostruzione complessiva della vicenda porta ad affermare che la sua attuale condizione sia la conseguenza di fattori esterni e non controllabili, i quali, impattando fortemente sull'economia familiare, hanno compromesso la capacità del Ricorrente di onorare gli impegni finanziari assunti e, prima ancora, conseguenza della condotta incauta del soggetto finanziatore.

6. Atti di straordinaria amministrazione

Le verifiche compiute non hanno evidenziato atti di straordinaria amministrazione compiuti dal ricorrente negli ultimi cinque anni e trova, dunque, conferma quanto appena dichiarato.

7. Contenuto del Piano del Consumatore

Per tutti i motivi sopra esposti, l'assistito di chi scrive non potendo più da solo far fronte all'esposizione debitoria venutasi a creare, ha deciso di avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, mettendo a disposizione dei creditori un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio derivante dal contratto di impiego a tempo indeterminato dal sig. Carlo Crucitti.

Data la fattispecie, la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili è pressoché assente.

Segnatamente, ai debitori si rende disponibile ad apportare a beneficio della massa dei creditori e per la soddisfazione dei costi della procedura la somma complessiva di € 63.646,42 con rate mensili di €. 650,00 per mesi 93, per la durata di 7 anni e 9 mesi.

Il piano di pagamenti viene strutturato come di seguito:

- Per i primi n. 7 anni e, dunque n. 84 rate verranno soddisfatti, contestualmente: a) il creditore ipotecario secondo le modalità previste dal piano di ammortamento e, precisamente, tramite il pagamento di €. 461,44 x 84 rate (dal 10/02/2025 al 10/11/2032); b) le rate insolute del mutuo, verranno pagate in n. 24 rate e, dunque, tramite il pagamento di €. 35,00 x 24; c) i creditori prededucibili verranno soddisfatti, mediante il pagamento di €. **9.563,50** mediante la medesima suddivisione: 1° Periodo: 24 rate di €. **177,17 a seguire** 2° Periodo: 30 rate pari ad €. **177,05**.
- Pertanto i creditori prededucibili verranno saldati in n. 4 anni e 6 mesi ed il residuo delle rate del mutuo in n. 2 anni;
- I creditori garantiti da privilegio generale mobiliare (Agenzia Entrate Riscossione e

Comune di Messina) verranno soddisfatti nella misura del 50% del debito totale, ossia per complessivi € 885,92, con decorrenza dalla mensilità successiva alla conclusione dei pagamenti in prededuzione, ossia dalla mensilità n. 55 post omologa, in n. 5 rate da € 177,18 (di cui € 46,68 in favore di ADERISC ed €. 130,50 in favore del Comune di Messina);

- A partire dal 5° anno del presente piano e, dunque dal 10/02/2030 al 10/11/2032, verranno versati €. 188,56 x 33 rate, in favore dei creditori chirografari. Dal 10/12/2031 al 10/05/2033 (termine piano di ammortamento mutuo) i creditori chirografari percepiranno €. 174,74 x 6 rate ed, infine verranno soddisfatti integralmente tramite il pagamento di €. 600,00 x 9 rate;

Quanto alla fattibilità dell'apporto mensile, lo stesso si ritiene concretamente realizzabile, essendo tale esborso compatibile con le esigenze familiari.

Il pagamento delle rate è, ovviamente, subordinato all'omologa del piano. I pagamenti verranno effettuati dal Ricorrente in un c/c apposito dedicato alla procedura, inoltre, il sig. Carlo Crucitti pagherà l'imposta di registro per la sentenza di omologa.

In conclusione la ristrutturazione proposta assicura al ricorrente la conservazione della casa familiare, bene primario della persona, di rilevanza costituzionale e questo risultato non pregiudica in alcun modo il creditore ipotecario. Il piano proposto gli assicura una soddisfazione maggiore di quella che potrebbe ricevere tanto nell'esecuzione individuale quanto in una procedura concorsuale di tipo liquidatorio;

Le circostanze sopra dedotte consentono di ritenere equilibrato e ragionevole il sacrificio dei creditori rispetto alle esigenze di risoluzione della crisi da sovraindebitamento del ricorrente.

8. Misure protettive

Ovviamente, il piano prospettato per poter essere attuato dal debitore presuppone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per i crediti maturati durante il presente piano, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, a partire dal giorno di pubblicazione della sentenza che omologa il piano.

Tanto premesso

Il sig. Carlo Crucitti, come sopra generalizzato e domiciliato chiede vengano accolte le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere il piano di ristrutturazione dei debiti secondo le modalità proposte nella narrativa dell'atto, ai sensi dell'art. 67 e seguenti del Dlg. del 12 Gennaio 2019 n. 14, con ogni effetto di legge.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Crucitti', written in a cursive style.